



*Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI  
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

31 luglio 2018

Circolare n. 2

---

**OGGETTO****Interventi di assistenza in  
favore dei connazionali  
all'estero**

*Le innovazioni introdotte dal DPR n. 54/2010 (“Norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari”) e dal D.lgs. n. 71/2011 (“Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”) rendono necessaria una revisione delle circolari ministeriali in materia di assistenza ai connazionali.*

*In particolare, l'autonomia delle Sedi introdotta dalle nuove disposizioni comporta una più ampia discrezionalità del titolare della Sede nell'allocazione delle risorse finanziarie e la sua definizione delle priorità di spesa.*

*Per quanto concerne il profilo procedurale, la presente circolare elimina i massimali di spesa e l'autorizzazione preventiva.*

*Si raccomanda la massima attenzione e sensibilità nella gestione dei casi di assistenza ai connazionali, trattandosi di una materia particolarmente delicata e dai possibili risvolti sull'immagine dell'Amministrazione.*

**1. ASPETTI GENERALI*****1.1 Cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare******a) Programmazione annuale***

*Il programma annuale di assistenza ai connazionali viene sostituito dalla compilazione di una sezione dedicata all'assistenza ai connazionali, nel quadro della relazione programmatica annuale allegata al Bilancio preventivo di Sede. Tale programmazione va predisposta entro il 31 ottobre di ciascun anno, per l'esercizio finanziario successivo.*

*La relazione viene esaminata dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, che propone alla DGAI l'assegnazione complessiva.*

---

Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di I categoria; agli Istituti di Cultura

**Nota bene:** La presente circolare abroga e sostituisce le circolari n. 6 dell'11 giugno 2001 (L/II/1) e n. 2 del 18 luglio 2007 (L/II/2).

*La sezione relativa all'assistenza deve indicare:*

- *una stima dei connazionali in condizione di essere assistiti;*
- *una prima valutazione dello stanziamento idoneo a fare fronte alle richieste di assistenza;*
- *una stima del flusso annuale di turisti italiani che si recano nel Paese.*

*b) Accertamento dell'indigenza*

*L'indigenza è, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 71/2011, requisito indispensabile per usufruire dell'assistenza economica. Pertanto, le Rappresentanze diplomatico-consolari devono accertare tale condizione, eventualmente avvalendosi, ove possibile, della figura dell'assistente sociale.*

*c) Criteri per l'assistenza*

*Ciascuna Sede si avvale di una "griglia" di parametri motivati e trasparenti, da conservare agli atti, che consenta di valutare i presupposti di indigenza: ad esempio, numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo familiare e costo della vita nel Paese interessato. E ciò, al fine di individuare una "soglia di indigenza", che rappresenta il parametro guida per l'erogazione del sussidio.*

*Per omogeneità, le Ambasciate coordinano i criteri applicati dagli Uffici Consolari dipendenti, a seconda delle peculiarità locali.*

*Un'attenzione speciale va riservata, in ragione della maggiore vulnerabilità, all'assistenza dei minori, degli anziani, dei detenuti e in generale dei connazionali che vivono situazioni di particolare disagio.*

## ***1.2 Cittadini italiani residenti nell'Unione Europea***

*Ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ogni Stato membro ha l'obbligo di assicurare l'assistenza ai cittadini comunitari in modo analogo ai propri cittadini.*

*Nei Paesi dell'Unione Europea, pertanto, le Sedi devono in primo luogo collaborare con le Autorità locali, affinché prestino assistenza ai nostri cittadini.*

## ***1.3 Cittadini italiani residenti in Italia o in un Paese terzo***

*Prestiti in denaro possono essere eccezionalmente concessi, in caso di comprovata urgenza, a cittadini non stabilmente residenti nel Paese, purché versino in stato di occasionale, grave necessità.*

*Il beneficiario si impegna a restituire il prestito firmando la relativa promessa di restituzione, che ha efficacia di titolo esecutivo. L'Ufficio I della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie avvia la procedura per il recupero forzato delle somme non restituite entro il termine stabilito.*

## ***1.4 Cittadini dell'Unione Europea in un Paese terzo***

*La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che "Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato".*

*A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 22 dicembre 2017, n. 234, che attua la Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, nei Paesi non membri dell'Unione Europea, i prestiti con promessa di restituzione possono dunque essere concessi anche a cittadini dell'Unione che non abbiano una propria Rappresentanza diplomatico-consolare, purché versino in stato di eccezionale necessità non altrimenti fronteggiabile. Le modalità di erogazione di tali forme di assistenza verranno comunicate alle Sedi con apposite linee guida.*

## **2. MODALITÀ DI ASSISTENZA**

### **2.1 Assistenza economica**

#### **a) Sussidi**

*La Rappresentanza diplomatico-consolare può concedere il sussidio al connazionale stabilmente residente nella circoscrizione consolare, che ne faccia richiesta (Allegato n. 1), una volta accertatone lo stato di indigenza. Il sussidio non va concesso allo stesso connazionale con frequenza periodica, in quanto deve avere carattere di eccezionalità.*

*Occorre dunque motivare adeguatamente eventuali deroghe, o ricorrere a forme alternative di assistenza (pagamento di medicinali, ricovero presso locali strutture geriatriche, interessamento di Associazioni o Enti operanti sul territorio, inclusi quelli beneficiari di contributi ministeriali).*

*Qualora si tratti di sussidio a favore di un detenuto, l'intervento va inserito sul portale MIRTA (Monitoraggio In Rete Tutela e Assistenza consolari).*

#### **b) Pacchi dono**

*La fornitura di pacchi dono a favore di connazionali residenti nella circoscrizione, ad esempio in occasione delle Festività natalizie, deve considerarsi attività del tutto residuale rispetto alle altre forme di assistenza diretta e trovare capienza, in ogni caso, nel bilancio di Sede.*

#### **c) Prestiti con promessa di restituzione**

*L'erogazione di un prestito è stabilita da ciascuna Sede in virtù del principio dell'autonomia gestionale e finanziaria.*

*Prima di erogare un prestito, la Rappresentanza diplomatico-consolare deve richiedere - tramite le competenti Autorità italiane (Questure o Comandi dei Carabinieri) - l'intervento finanziario dei familiari eventualmente tenuti per legge a prestare assistenza.*

*Se le circostanze lo giustificano, in virtù dell'art. 74 del Decreto Legislativo n. 71/2011 ("Poteri in circostanze eccezionali"), nel quadro della propria autonomia gestionale e finanziaria la Rappresentanza diplomatico-consolare può concedere prestiti in denaro anche senza procedere all'accertamento con le competenti autorità italiane.*

*Prima di procedere alla concessione di un prestito, i dati del connazionale richiedente vanno inseriti nel programma MIRTA anche per procedere ad un preventivo controllo.*

*Successivamente all'inserimento dei dati anagrafici e di quelli contabili, MIRTA genera automaticamente il verbale di promessa di restituzione (cfr. Allegato n. 2), che va firmato dal connazionale e dal Capo Missione o da un suo delegato, prima di concedere il prestito.*

*A meno che non emergano esigenze straordinarie da parte del connazionale che ha contratto il prestito, si deve fissare un termine massimo di 90 giorni per la restituzione del prestito stesso.*

*Il verbale, con il documento di riconoscimento e se disponibile il codice fiscale dell'interessato, va inviato via PEC alla DGIT - Ufficio I e alla Questura competente per territorio.*

*Al connazionale la Sede rilascia copia del verbale e delle modalità di restituzione.*

*Il beneficiario del prestito è tenuto a restituire quanto dovuto all'Erario, mediante versamento al Capo XII, Capitolo 3540. Tale indicazione deve essere espressamente riportata sulla distinta di versamento unitamente alla causale.*

*Il versamento può essere effettuato:*

- *presso gli Uffici postali tramite conto corrente postale n. 1505598 intestato alla Tesoreria Provinciale di Roma Succursale;*
- *presso l'Ufficio Consolare che ha concesso il prestito oppure, all'occasione, presso un qualsiasi altro Ufficio Consolare;*
- *tramite bonifico bancario con codice IBAN IT 36 T 07601 03200 000001505598.*

*Il beneficiario del prestito deve far pervenire la ricevuta del versamento eseguito, e/o la fotocopia della stessa, al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, Ufficio I, Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma.*

*In caso di mancato pagamento si procede, tramite l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, al recupero coattivo di quanto dovuto.*

*Qualora il prestito non venisse successivamente concesso, la Sede deve darne tempestiva comunicazione alla DGIT - Ufficio I, che provvederà alla successiva cancellazione dal programma MIRTA.*

*Nel caso in cui, a seguito della procedura di recupero, l'utente risulti irreperibile o i prestiti precedentemente concessi siano stati dichiarati inesigibili, la Sede può procedere alla concessione di un nuovo prestito solo se vi sia pericolo per la vita del connazionale o necessità di rimpatrio urgente. Tali circostanze andranno accertate e valutate dal responsabile della Sede.*

## **2.2 Assistenza sanitaria**

### **a) Assistenza medico-sanitaria**

*Al connazionale residente in stato di indigenza e che non benefici di alcun altro tipo di assistenza locale, o nel caso in cui l'assistenza locale non risulti adeguata agli standard europei, possono essere fornite le seguenti forme di intervento:*

- *pagamento diretto di prestazioni mediche o ospedaliere;*
- *acquisto diretto di farmaci e di materiale sanitario;*
- *sussidio quale contributo alle spese sanitarie.*

### **b) Polizze assicurative medico-sanitarie**

*Qualora siano disponibili adeguate risorse sul bilancio annuale di Sede, la Rappresentanza diplomatico-consolare può stipulare polizze assicurative di assistenza sanitaria in favore dei connazionali indigenti residenti all'estero. Il beneficiario di tali polizze non può contemporaneamente usufruire di altri interventi di assistenza medico-sanitaria.*

*c) Limitatamente ai Paesi extra-europei, in caso di pericolo di vita e di comprovate difficoltà economiche del connazionale non residente nella circoscrizione, la Rappresentanza diplomatico-consolare può anticipare la copertura delle spese sanitarie di urgenza nella forma di prestito con promessa di restituzione.*

## **2.3 Assistenza ai connazionali in stato di fermo, arrestati o detenuti**

*La Rappresentanza diplomatico-consolare non appena abbia notizia dell'arresto di un connazionale nella propria circoscrizione consolare, apre una pratica sul portale MIRTA. Tale pratica va costantemente aggiornata (ad esempio, inserendo elementi relativi all'iter processuale, alla fattispecie di reato, alle visite consolari effettuate, ai sussidi erogati) fino al termine della detenzione, prestando particolare attenzione al campo "motivo della chiusura" (es. estradizione, fine pena, trasferimento in Italia).*

*La Rappresentanza diplomatico-consolare effettua inoltre la comunicazione di "notizia di ipotesi di reato" alla competente Autorità giudiziaria italiana, nel momento in cui viene a conoscenza dell'ipotesi di reato per cui è indagato un connazionale. Tale comunicazione va effettuata senza ritardo (vedi Circolare MAECI n. 4 del 14.7.2011 e Messaggio MAECI n. 78505 del 27.4.2017).*

### **a) Assistenza legale**

*La Rappresentanza diplomatico-consolare può fornire al connazionale sottoposto a fermo, arresto o detenzione un elenco di professionisti di riferimento cui rivolgersi per essere rappresentato in giudizio, specificando che le spese legali sono a suo carico.*

*L'assistenza per il pagamento delle spese legali può essere concessa solo in casi di particolare gravità, a connazionali residenti all'estero (sotto forma di sussidio) oppure a non residenti ma temporaneamente all'estero (prestito).*

*Non è in nessun caso consentito concedere assistenza finanziaria nell'ambito di giudizi civili.*

*L'assistenza per le spese legali può essere concessa come:*

- *sussidio/prestito per partecipazione alle spese legali;*
- *pagamento diretto della parcella del legale (per i non residenti a titolo di prestito con promessa di restituzione).*

*Nell'ambito di procedimenti penali, in caso di indigenza del connazionale la Rappresentanza può pagare una parcella una tantum, ma non le spese legali di un intero procedimento.*

*La Rappresentanza diplomatico-consolare accerta in loco se esistano forme di gratuito patrocinio oppure, tramite le competenti Questure, Stazioni dei Carabinieri o Comuni di residenza, può chiedere ai familiari di farsi carico dell'assistenza stessa.*

### **b) Sussidi ai detenuti**

*A favore dei cittadini italiani in stato di detenzione, non sufficientemente sostenuti dai familiari, può essere prestata assistenza sotto forma di sussidio, qualora abbiano bisogno di viveri, generi di prima necessità o medicinali, acquisendo le relative ricevute.*

### **c) Ulteriori modalità di conforto**

*La Rappresentanza diplomatico-consolare, anche su richiesta del connazionale detenuto, deve inoltre:*

- *rendergli visita, previa autorizzazione delle competenti autorità locali e nel rispetto della normativa locale;*
- *indicargli un interprete per le comunicazioni con le autorità locali;*
- *curare i contatti con i familiari in Italia;*
- *intervenire presso il legale designato perché agisca con ogni possibile sollecitudine (la decisione sulla strategia difensiva rimane in ogni caso esclusiva responsabilità dell'avvocato, da esercitarsi d'intesa con l'assistito);*
- *fornire assistenza ad amici e familiari qualora, con il consenso dell'interessato, decidano di rendergli visita in carcere;*

- *intervenire presso le autorità locali per ottenere informazioni sulla vicenda in cui il connazionale è coinvolto, effettuare i passi ritenuti utili e opportuni a tutela dei suoi diritti coordinandosi con l'avvocato, sostenere una domanda di trasferimento presso altra struttura carceraria o altro padiglione dello stesso penitenziario per migliorare le sue condizioni detentive;*
- *sostenere l'istanza di trasferimento per scontare la pena in Italia eventualmente presentata dal connazionale, qualora detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate o in Paesi con cui siano vigenti accordi bilaterali in materia;*
- *d'intesa con l'Ufficio IV della DGIT, sostenere presso le autorità locali una domanda di grazia per ragioni umanitarie.*

***Analoga assistenza potrà essere prestata anche in favore di persone con doppia cittadinanza (italiana e del Paese in cui si trovano). In questi casi, l'esercizio delle funzioni di protezione e assistenza consolare può tuttavia risultare di difficile assolvimento (in particolare in taluni Paesi) poiché ogni tipo di azione che la Sede è chiamata a svolgere potrebbe essere ostacolata laddove l'ordinamento in vigore nello Stato di accreditamento considerasse subordinata la cittadinanza italiana, limitando di fatto le azioni di competenza in favore del connazionale.***

*Ove fosse richiesta l'assistenza consolare da parte di un doppio cittadino, le Sedi potranno sensibilizzare le Autorità locali anzitutto sulla volontà espressa dall'interessato di essere assistito, in virtù del suo legame di cittadinanza con l'Italia, considerando anche i margini d'intervento offerti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, nella parte in cui tale Convenzione disciplina le modalità con le quali lo "Stato di residenza" deve agevolare l'esercizio delle funzioni consolari concernenti i cittadini dello "Stato d'invio", senza compiere alcuna esplicita distinzione tra i cittadini in possesso esclusivamente della cittadinanza dello Stato d'invio e quelli che hanno la cittadinanza di entrambi i Paesi.*

## **2.4 Rimpatri**

### **a) Connazionali temporaneamente all'estero (turisti, girovaghi, espulsi, ecc.)**

*La Rappresentanza diplomatico-consolare deve previamente accertare le condizioni di temporanea indigenza del connazionale e una grave necessità, fronteggiabile solo con il rientro in Italia. Attraverso Questure, Stazioni dei Carabinieri o Comuni di residenza, verifica inoltre se i congiunti hanno la possibilità di fornire un aiuto finanziario al connazionale. Qualora la ricerca si riveli infruttuosa, nell'ambito della propria dotazione finanziaria, la Sede può concedere un prestito (secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1.c) per l'acquisto del titolo di viaggio per il rientro. Si raccomanda vivamente di fornire all'utente il biglietto di viaggio di sola andata, non i mezzi finanziari per acquistarlo, onde evitare che possa utilizzarli per scopi impropri.*

*Per la procedura si rimanda alle disposizioni relative ai prestiti (punto 2.1.c).*

### **b) Connazionali stabilmente residenti all'estero**

*Le spese per il rimpatrio definitivo di connazionali residenti all'estero possono essere effettuate soltanto in favore di persone indigenti.*

*La Rappresentanza diplomatico-consolare deve previamente verificare con Questure, Comandi dei Carabinieri, Comuni la disponibilità dei congiunti ad assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l'assistenza del rimpatriando, tramite apposita dichiarazione sottoscritta e inviata alla Sede richiedente oppure resa presso il Comune, la*

*Questura o la Stazione dei Carabinieri di residenza dai familiari stessi. E' questo un requisito imprescindibile per ottenere il rimpatrio a carico dell'Erario.*

*Qualora non emerga tale disponibilità, va ricercata una soluzione in loco oppure presso i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di origine in Italia, ovvero verificare se la Regione applichi le disposizioni che prevedono contributi regionali a favore di connazionali che necessitano di rimpatrio (vedi Allegato n. 3 con l'elenco delle relative Leggi Regionali).*

*In assenza di fondi sufficienti, la Rappresentanza diplomatico-consolare può inviare richiesta di integrazione del finanziamento all'Ufficio I della DGIT e all'Ufficio della DGAI competente per il Paese.*

*c) Cittadini minori in stato di abbandono*

*Il rimpatrio di minori in stato di abbandono è effettuato a carico dell'Erario, di concerto con l'Ufficio IV della DGIT ed eventualmente con il Tribunale dei Minori competente e i Servizi Sociali del Comune di residenza. È a carico dell'Erario anche il costo del biglietto dell'eventuale accompagnatore.*

*d) Connazionali in gravi condizioni di salute*

*Nel caso di rimpatrio di ammalati che necessitino di ricovero ospedaliero in Italia, è indispensabile che la Rappresentanza diplomatico-consolare informi con congruo anticipo la Prefettura competente per territorio (eventualmente con il sostegno dell'Ufficio IV della DGIT), affinché siano predisposti il prelievo in aeroporto con ambulanza e il successivo ricovero presso la struttura sanitaria in Italia.*

*La Rappresentanza diplomatico-consolare invita altresì i familiari a farsi parte diligente nel prendere contatto con la struttura medica nella quale il connazionale, giunto in Italia, verrà ricoverato.*

*In caso di difficoltà da parte dei familiari, la Sede può chiedere alla Prefettura di individuare la struttura sanitaria.*

*Oltre ai dati anagrafici del paziente e alle informazioni sui familiari disposti ad assisterlo, vanno inviati alla Prefettura elementi concernenti la diagnosi, il luogo del ricovero, la data di arrivo e le generalità dell'eventuale accompagnatore sanitario (che può essere esclusivamente un operatore sanitario qualificato).*

*La Rappresentanza diplomatico-consolare deve inoltre acquisire un certificato medico, in cui si confermi che il cittadino italiano è in condizioni di affrontare il viaggio (**la c.d. "trasportabilità aerea del paziente"**).*

*Per i rimpatri sanitari può essere concesso un sussidio a favore di connazionali indigenti stabilmente residenti nel Paese straniero, o un prestito con promessa di restituzione a favore di connazionali di passaggio in stato di temporanea indigenza, per il ritorno in Italia su aerei di linea (utilizzando, se necessario, il servizio di barella e una scorta medica a bordo).*

*Per i connazionali colpiti da malattie che non consentono di firmare la promessa di restituzione, qualora i congiunti non possano provvedere al rimpatrio va acquisita la documentazione medica di temporanea incapacità di intendere e di volere. In tali casi, il rimpatrio può essere effettuato a titolo gratuito, attraverso l'acquisto del titolo di viaggio, ovvero con un prestito a un familiare giunto in loco per assistere il congiunto. In casi del tutto eccezionali e urgenti, la Rappresentanza può agire sulla base del citato art. 74 del D.lgs. n. 71/2011 ("Poteri in circostanze eccezionali").*

*Per il rimpatrio con aereo di Stato, eccezionalmente possibile in casi specifici, si rinvia alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011: "Istruzioni per la richiesta di effettuazione di voli sanitari/umanitari con aereo di Stato con origine estero").*

*E' opportuno in questi casi inserire per conoscenza l'Ufficio IV della DGIT nelle comunicazioni indirizzate all'Ufficio Voli della Presidenza del Consiglio.*

## **2.5 Assistenza in caso di decesso di connazionali (rimpatrio salma/ceneri)**

*In caso di decesso in un Paese straniero di un cittadino italiano, residente o di passaggio, previa esplicita richiesta scritta dei familiari del defunto (il coniuge e, in difetto, il parente più prossimo), la Rappresentanza diplomatico-consolare provvede agli adempimenti concernenti il rimpatrio in Italia delle sue spoglie:*

- *ottenere il certificato di morte dalle Autorità locali (nel caso del tutto eccezionale in cui non sia possibile ottenere tale certificato presso le Autorità locali e si abbia assoluta certezza del decesso del connazionale, l'Ufficio consolare può rilasciare motivata certificazione sostitutiva della documentazione da trascrivere in Italia);*
- *ottenere il nulla osta all'ingresso in Italia della salma o delle ceneri (in quest'ultimo caso è necessario ottenere, oltre al certificato di morte, anche quello di cremazione) dal Comune di tumulazione, nel caso in cui il defunto provenga da un Paese che non ha aderito alla Convenzione di Berlino del 1937<sup>2</sup>.*
- *redigere il Passaporto mortuario (cfr. Allegato n.4);*
- *ottenere dalle competenti Autorità sanitarie locali una dichiarazione o un certificato dai quali risulti che sono state osservate le prescrizioni sanitarie previste dalla Convenzione di Berlino del 1937 (il certificato non è necessario, ovviamente, nel caso di rimpatrio delle ceneri), nel caso in cui il decesso sia avvenuto in uno Stato non aderente alla Convenzione;*
- *ottenere il nulla osta dell'Autorità giudiziaria locale, nel caso di morte violenta, improvvisa o sospetta del connazionale;*
- *apporre i sigilli consolari sulla bara o sull'urna cineraria.*

Per maggiori dettagli consultare la Circolare n. 7 del 4 aprile 1979 "segnalazione di decessi di connazionali e introduzione salme in Italia".

*Nei casi di omicidio o di morte sospetta, la Rappresentanza diplomatico-consolare deve inviare la comunicazione di "notizia di ipotesi di reato" alle Autorità giudiziarie italiane, in base alle indicazioni della Circolare MAECI n. 4 del 14 luglio 2011 ("Comunicazione alle competenti Autorità nazionali delle notizie relative ad ipotesi di reati commessi all'estero") e alle più recenti istruzioni della DGIT.*

*Non appena si riceve la notizia del decesso di un connazionale, la Sede informa tempestivamente i familiari, direttamente se sono residenti in loco o tramite la Questura del luogo di residenza del connazionale in Italia, o ancora in alternativa tramite la locale stazione dei Carabinieri.*

*La Rappresentanza stessa instaura quindi un contatto diretto con i familiari per fornire tutte le informazioni relative al decesso, acquisire le loro volontà relativamente al rimpatrio della salma/ceneri del congiunto e invitandoli possibilmente ad esprimere tali volontà di fronte al Funzionario comunale.*

*Anche nel caso in cui i familiari in Italia decidano di non procedere al rimpatrio della salma è consigliabile ottenere, per gli atti della Sede, una dichiarazione scritta al riguardo, per il*

---

<sup>2</sup> Al 10 gennaio 2018, i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 1937 concernente il trasporto dei cadaveri sono: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, RDC.

*tramite dell'Ufficio di stato civile del Comune di residenza del deceduto, verificando altresì il bisogno di un recapito di un'agenzia di pompe funebri (è utile pertanto che ogni Sede ne abbia alcuni pronti da fornire in questi casi). È importante che la Rappresentanza diplomatico-consolare segua l'attività delle agenzie e, se necessario, intervenga affinché le operazioni di rimpatrio della salma non subiscano ritardi.*

*La Sede agisce sempre sulla base di richieste provenienti dai familiari delle persone defunte, senza tuttavia ergersi a "mediatore" in caso di controversie fra i familiari circa il luogo e le formalità di sepoltura del defunto.*

*Per la cremazione occorre attenersi alla procedura prevista dalla normativa italiana in materia: in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà va manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo (nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi). La volontà del coniuge o dei parenti alla cremazione della salma deve risultare da un atto scritto.*

*Molto spesso, in caso di decesso a seguito di morte violenta o di incidente grave, la salma resta a disposizione delle Autorità locali per lo svolgimento dell'esame autoptico; solo in seguito agli accertamenti del medico legale va consegnata all'agenzia funebre per il rimpatrio. Tali attività implicano un ritardo spesso consistente nel rimpatrio della salma; è pertanto necessario spiegare ai familiari che il rimpatrio non è possibile fino all'assolvimento di tali adempimenti in loco.*

***Nei casi in cui il decesso sia oggetto di attenzione da parte degli organi di informazione è opportuno accertare con le famiglie che tipo di informazioni rilasciare.***

*Onde evitare di incorrere in una violazione della normativa italiana in materia di riservatezza, non va fornita alcuna informazione ai media se non d'accordo con i familiari, cui occorre chiedere indicazioni sulla linea da seguire.*

*Al tempo stesso, occorre informare l'Ufficio IV della DGIT e il Servizio stampa, evidenziando se possibile le indicazioni ricevute dalla famiglia con riferimento ai possibili profili mediatici della vicenda (ad esempio "la notizia del decesso può essere confermata, la Sede è in contatto con i familiari e sta prestando loro assistenza", ovvero "i familiari hanno chiesto il massimo riserbo sulla vicenda", eccetera).*

#### ***a) Effetti personali del defunto***

*E' consigliabile che la Rappresentanza diplomatico-consolare rediga prima possibile una lista dei beni del defunto, nonché un documento che ne provi la consegna ai familiari.*

*Nel caso in cui i familiari non siano presenti in loco e decidano per il rimpatrio della salma o delle ceneri, gli oggetti di modesto valore possono ritornare in Italia unitamente al feretro.*

*Per gli oggetti di maggior valore è opportuno predisporre un "plico valori" (a spese della famiglia), da inviare con corriere diplomatico alla Prefettura/Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza per la consegna ai familiari e agli aventi diritto.*

#### ***b) Spese funerarie***

*In assenza di un'assicurazione, le spese per il rimpatrio della salma vengono sostenute dalla famiglia della persona scomparsa. Diverse Regioni italiane hanno emanato disposizioni normative che consentono l'erogazione di rimborsi o aiuti finanziari atti a coprire, in toto o in parte, le spese di rimpatrio delle salme. Alcune leggi regionali prevedono che la richiesta di contributo venga presentata direttamente alla Regione, altre demandano la competenza ai Comuni presso i quali viene effettuata la tumulazione (i riferimenti delle leggi in parola sono riportati nell'Allegato n. 3).*

*Accertato che non vi siano familiari che richiedano la salma, oppure dietro esplicita manifestazione di volontà di questi ultimi di non voler procedere alla traslazione della salma in Italia, la Sede procede al pagamento delle spese per l'inumazione del connazionale in loco.*

*In caso di decesso di connazionali residenti all'estero (iscritti AIRE), se i familiari del defunto sono indigenti e risiedono anch'essi all'estero, la Rappresentanza diplomatico-consolare può intervenire mediante il rimborso totale o parziale delle spese funebri sostenute in loco, regolarmente documentate. L'aiuto finanziario può essere concesso sotto forma di sussidio per la partecipazione alle spese funebri, ovvero quale pagamento diretto della fattura della ditta di pompe funebri.*

*In caso di decesso di un connazionale non residente, può essere erogato un prestito con promessa di restituzione in favore dei familiari indigenti giunti sul posto. In caso di assenza di familiari in loco, se questi ultimi sono indigenti, si può procedere al pagamento totale o parziale delle spese sostenute per l'inumazione nel Paese dove è avvenuto il decesso.*

*Eccezionalmente, **qualora il connazionale non residente sia deceduto all'estero perché vittima di omicidio**, a un familiare residente in Italia in situazione di difficoltà economica la Rappresentanza diplomatico-consolare può decidere di concedere un sussidio straordinario per un biglietto aereo prepagato, per raggiungere il luogo dell'evento, nonché la copertura delle spese di traslazione della salma in Italia. Qualora le Sedi non dispongano di fondi sufficienti, è possibile richiedere un'integrazione alla DGIT.*

*Si rammenta, inoltre, che le Amministrazioni regionali o gli Enti locali del luogo di residenza del familiare possono in alcuni casi disporre rimborsi o contributi al medesimo fine.*

*Oltre alla stretta osservanza degli adempimenti di carattere amministrativo, è indubbio che un atteggiamento aperto e disponibile, non burocratico ma al contrario di ascolto, nei confronti di un connazionale che chiede di ricevere assistenza in situazioni di forte stress emotivo sia indispensabile per potere condurre un'azione consolare efficace. L'interlocutore registra sempre positivamente la vicinanza emotiva del funzionario consolare e ciò genera nel connazionale o nella sua famiglia la necessaria fiducia nell'istituzione consolare. Allo stesso tempo, sarà opportuno mantenersi in una posizione di terzietà a garanzia e tutela stessa del connazionale, in quanto un eccessivo coinvolgimento può far perdere la lucidità richiesta per svolgere al meglio la propria funzione. Quando poi si affrontano casi di assistenza destinati a durare nel tempo (detenuti, minori contesi, morte per cause non naturali), passata la fase acuta in cui l'evento si produce per la prima volta, la Sede, in raccordo con l'Ufficio IV della DGIT, potrà orientare i familiari del connazionale verso strutture di sostegno psicologico presenti in Italia o nella rispettiva circoscrizione consolare.*

## **2.6 Assistenza agli stranieri**

*È possibile concedere assistenza a coloro che non sono titolari della cittadinanza italiana né di altri Paesi dell'Unione Europea, su istruzioni del Ministero o di propria iniziativa nei casi di urgenza e necessità. Tale assistenza può essere prestata nei limiti delle norme internazionali e degli usi locali, a stranieri che non godano sul posto di altra protezione diplomatica o consolare.*

## **2.7 Ricorso a convenzioni e contratti di affidamento diretto**

*Al fine di fornire assistenza legale, sanitaria, geriatrica e per l'acquisto di farmaci e generi di prima necessità, le Rappresentanze diplomatiche e consolari possono stipulare convenzioni o contratti, nelle modalità stabilite dal Regolamento di cui al DM 2 dicembre 2017 n. 192, con Enti e Istituti pubblici o privati che diano precise garanzie di professionalità e affidabilità. Possono rientrare in questa fattispecie anche servizi di assistenza sociale, per garantire visite domiciliari e consulenze tecniche rivolte ai soggetti più vulnerabili (anziani, malati, detenuti).*

*Tali soluzioni sono altamente raccomandabili in Paesi caratterizzati da un elevato numero di connazionali indigenti dislocati su vasti territori, sia al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse incrementando il numero di assistiti, sia di prestare assistenza anche a grande distanza dalla Sede.*

### **3. EVENTI STRAORDINARI**

*Qualora si verifichi un evento straordinario i cui oneri eccedano la capienza delle dotazioni finanziarie, la Rappresentanza diplomatico-consolare può avanzare motivata richiesta di fondi integrativi all'Ufficio I della DGIT, e per conoscenza alla DGAI. L'integrazione può essere concessa - in raccordo con la DGAI - compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La Sede può comunque avvalersi della facoltà di procedere autonomamente a rimodulare il proprio bilancio, in presenza di risorse sufficienti, disponendo una variazione compensativa per far fronte all'evento straordinario.*

*Il Direttore Generale per gli Italiani all'Estero  
e le Politiche Migratorie  
VIGNALI*